

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FABBRI** e **MINNOCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1978

Modificazioni alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, recante principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia

ONOREVOLI SENATORI. — È nostro fondato convincimento che la legge n. 968 del 1977 sulla caccia, ancorchè di recente approvazione, sia già meritevole di modificazioni in alcune sue parti non secondarie. Non si tratta, come sarà agevole constatare, di contraddire le scelte fondamentali che furono alla base dell'elaborazione legislativa conclusasi nel dicembre del 1977; si tratta, per converso, di introdurre alcuni correttivi idonei a rendere la nuova normativa coerente con le scelte e con i principi informativi che, secondo la stessa intitolazione del provvedimento, dovevano costituirne i connotati distintivi e che sono stati poi sostanzialmente disattesi dall'articolato.

Del resto, già nella dichiarazione di voto pronunciata al Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1977, a nome del Gruppo socialista, sottolineavamo il carattere sperimentale delle nuove disposizioni.

Aggiungevamo anche, per altro verso, che era nostra intenzione assumere quanto prima in Parlamento una iniziativa per modificare alcune disposizioni, come quelle relative agli appostamenti, alla uccellazione mascherata, alle date di apertura e chiusura, all'elenco delle specie cacciabili. Così motivavamo allora questo nostro intendimento:

« Nel momento in cui compiamo un passo avanti rispetto al passato, pensiamo che,

per essere all'altezza dei tempi, si debba quanto prima emendare la legge da questi evidenti errori e norme retrograde ». Annotavamo anche che presto sarebbe stato per noi doveroso allinearci agli orientamenti emergenti in sede comunitaria. Era una facile previsione. La convenzione internazionale di Parigi per la protezione degli uccelli introduce alcune misure ragionevolmente protezionistiche e di cui avevamo evidenziato la necessità, riduce il periodo di caccia prevedendo la chiusura al 28 febbraio e prevede l'impegno dei Governi a introdurre nelle legislazioni nazionali misure atte a evitare o a eliminare le pratiche venatorie dissenzatamente distruttive per l'avi-fauna.

Come è noto, la polemica sulla caccia è particolarmente aspra in questi tempi. Le ragioni degli oppositori sono state lucidamente illustrate nella petizione che l'Accademia nazionale dei Lincei ha presentato in occasione del dibattito sulla legge n. 968 in questo ramo del Parlamento. Il problema che fu posto di fronte al legislatore in quella occasione è quello della compatibilità fra l'esercizio venatorio e la tutela dell'ambiente, essendo chiaro che dell'ambiente sono componenti ineliminabili gli animali e in particolar modo gli uccelli, che sono inseriti in un equilibrio ecologico non alterabile se non producendo guasti irreparabili.

La risposta di chi ritiene il conflitto fra caccia e tutela dell'ambiente insuperabile è la proposta di *referendum*.

Noi riteniamo che questa soluzione drastica, almeno per ora, sia ingiustificata; a patto però che l'esercizio venatorio venga effettivamente ricondotto nei giusti limiti di compatibilità. Il che richiede l'abbandono delle attuali pratiche distruttive, la fine dell'inutile strage dei piccoli uccelli, con la eliminazione — non solo in teoria ma nella realtà — dell'uccellazione e di altre consimili storture. Forse una volta, quando le gesta venatorie erano raccontate da Ivan Turgheniev (l'autore delle « memorie di un cacciatore » è stato rievocato dal senatore Pacini in occasione della relazione al disegno di legge poi approvato al Senato), la caccia era talmente limitata da non rendere necessaria una disciplina rigorosamente protezionistica. Oggi, la caccia è diventata sport di massa, essa non può essere praticata senza una regolamentazione rigorosa, fondata sul principio che non si deve incrudelire contro i piccoli uccelli, canori e migratori, e senza l'istituzione di un rapporto controllato fra fauna selvatica immessa nel territorio e prelievo venatorio. A queste finalità si ispirano le modifiche che si propongono, e che qui di seguito riassumiamo.

#### 1) *Lista delle specie cacciabili*

La riduzione delle specie cacciabili (il cui elenco era stato ampliato dalla Camera rispetto al primitivo testo del Senato) si uniforma agli indirizzi prevalenti in tutto il resto d'Europa. È appena il caso di rimarcare che i piccoli uccelli canori e migratori, come i fringuelli, le peppole, le pispole ed altri, devono essere protetti, oltre che per motivi ecologici — gli stessi che sono alla base della direttiva europea recentemente approvata dall'Italia, e alla quale la nostra legislazione si deve adeguare — anche per ragioni di buon senso, di civismo, di umanità. L'incredibile accanimento di pochi « razziatori » che scaricano rose di pallini contro uccelli migratori, spesso in via di estinzione, del peso non superiore a 20 grammi, ci presenta rispetto al resto del mondo come la nazione dello sterminio dei piccoli uccelli.

È una pratica odiosa e incomprensibile soprattutto alle giovani generazioni. Nel momento in cui proponiamo — con l'esclusione dalla lista degli uccelli « minimi » — questa civile misura protettiva, avendo presente l'esigenza di tutelare l'ambiente naturale di cui gli uccelli canori sono componente essenziale, diamo anche la prova di non essere animati da spirito anti-venatorio. Infatti introduciamo nella lista delle specie cacciabili altri esemplari, come le gazze, la cornacchia grigia e la ghiandaia. Questi corvidi non corrono alcun pericolo di estinzione, essendo invece in aumento anche a causa della diminuzione dei grandi rapaci (come l'astore), che sono loro controllori naturali.

#### 2) *Periodi e ore di caccia*

Per ciascuna delle liste delle specie cacciabili sono previsti periodi venatori più brevi, rispetto al testo attualmente in vigore, senza alcuna forzatura e nel rispetto delle decisioni adottate con la già richiamata convenzione internazionale. Con la modificazione dell'articolo 14 viene consentita la caccia soltanto dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto. L'attuale, maggiore permissività dilata ingiustificatamente le possibilità di cattura: al cacciatore, che può sorprendere la selvaggina in ora antelucana o sul far della sera, è consentito un vero agguato « al buio », senza alcun rispetto per lo spirito sportivo.

#### 3) *Abolizione della caccia per appostamento con la soppressione dell'articolo 16*

È evidente la diversità fra la normale attività venatoria, che è costituita dal movimento del cacciatore, assistito dal cane, in cerca la preda (la caccia si collega qui ad una pratica sportiva) e la caccia al capanno, dove invece il cacciatore sta fermo per ore, in attesa di uccidere fringuelli, tordi e alodole, richiamati con uccelli chiusi in gabbiette o con civette appese su pali. Si tratta per di più di un'attività mirante all'uccisione di uccelli non ripopolabili e migratori: il loro *habitat* è molto più vasto di quello locale; come minimo di dimensione europea.

#### 4) *Gestione sociale del territorio*

Le modificazioni proposte all'articolo 15 della legge n. 968 mirano all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo della gestione sociale del territorio, nell'ambito appunto di un giusto rapporto fra quantità di selvaggina presente nel territorio e numero di cacciatori ammessi a catturarla. Si tratta di stabilire un reale collegamento fra l'attività venatoria e il territorio. Non è giusto che, in ossequio all'astratto principio del « libero movimento », un cacciatore, dopo avere « consumato » tutta la selvaggina di una zona, si possa poi spostare in un'altra per « consumare » anche il patrimonio faunistico che altri, disciplinando la propria attività e mediante ripopolamento, avevano costituito.

È dunque evidente che il movimento del cacciatore, disancorato dalla realtà locale e da ogni impostazione autogestionaria, si risolve in una depredazione venatoria secondo il principio « chi prima arriva, prima prende ». Le modificazioni che si propongono convalidano e realizzano nella pratica il principio dell'autogestione, senza comportare una preclusione aprioristica ed assoluta dei cacciatori di spostarsi da una zona all'altra. La mobilità è ammessa soltanto nell'ambito della programmazione faunistico-venatoria e cioè sulla base di un corretto rapporto tra numero di cacciatori e consistenza faunistica dell'ambiente in cui essi devono immergersi.

#### 5) *Divieto sostanziale della uccellazione mediante la modificazione dell'articolo 18*

Il testo attualmente in vigore proibisce solo in teoria l'uccellazione. È noto che all'Istituto superiore di biologia della selvaggina pervengono centinaia di richieste di parere per la cattura di uccelli. I pareri non sono neppure vincolanti per le Regioni. Si consente così una cattura generalizzata con le reti, in ossequio ad una tradizione diseducativa, che consente l'esposizione e la vendita di questi piccoli animali nelle fiere e nei mercati. La cattura, con l'innovazione

proposta, viene ricondotta a fini esclusivamente scientifici (l'inanellamento degli uccelli e la successiva liberazione è, come si sa, fondamentale ai fini dello studio delle migrazioni).

#### 6) *Altre varianti*

Anche le altre modificazioni non sono di importanza trascurabile: con la variante proposta per l'articolo 9 della legge n. 968 si intende lasciare in vita la falconeria, limitando però questa singolare pratica venatoria all'utilizzazione dei falchi nati esclusivamente in cattività, allo scopo di evitare che venga praticata la cattura dei falchi nel momento in cui falconidi e falconiformi corrono il pericolo di estinzione.

Con l'articolo 8 del disegno di legge si introduce il divieto di usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, nonché richiami meccanici di qualsiasi tipo. Con l'articolo 9 si estendono le possibilità di vigilanza e soprattutto si impegnano le Regioni ad assicurare agli enti delegati i necessari finanziamenti per la vigilanza stessa.

Di contenuto pratico, e non improntata a spirito ecologico esasperato, è l'integrazione dell'articolo 8 della legge n. 968, prevista all'articolo 1; essa prevede l'obbligo del cacciatore che ha sparato in terreno coltivato di raccogliere i bossoli: oltre ad essere « inquinanti » in quanto, se in plastica, non biodegradabili, essi costituiscono un intralcio alle operazioni di falciatura con mezzi meccanici. Infine, la modificazione prevista per l'articolo 14 fissa in tre giorni alla settimana la durata del silenzio venatorio.

Onorevoli senatori, siamo fiduciosi che il Senato vorrà approvare rapidamente le modificazioni proposte. Esse infatti, mentre non potranno essere considerate con ostilità dai veri cacciatori, renderanno accettabile l'esercizio venatorio alla maggioranza della popolazione, ora in larga misura contraria, e inseriranno la nostra legislazione nel contesto delle direttive ormai prevalenti in Europa e in tutto il mondo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Il cacciatore che ha sparato in terreno coltivato è tenuto a raccogliere i bossoli delle cartucce ».

## Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« La caccia è, altresì, consentita con l'arco e con l'uso dei falchi, purchè nati in cattività e muniti fin dalla nascita di un apposito contrassegno inamovibile fornito dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ».

## Art. 3.

L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. - (*Elenco delle specie cacciabili*). — È vietato, ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli vivi o morti. La detenzione di esemplari imbalsamati di specie protette o di parti di esse, dei loro nidi ed uova, è comunque vietata. Gli esemplari imbalsamati di specie protette detenuti alla data dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere segnalati entro quattro mesi alla Regione competente, che provvederà a far pervenire ai proprietari apposita certificazione.

È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati:

1) Specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre alla prima domenica di dicembre:

*uccelli:*

quaglia (*Coturnix coturnix*);  
tortora (*Streptopelia turtur*);  
merlo (*Turdus merula*);  
pernice bianca (*Lagopus mutus*);  
fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*);  
gallo cedrone (*Tetrao urogallus*);  
coturnice (*Alectoris graeca*);  
pernice sarda (*Alectoris barbara*);  
starna (*Perdix perdix*);  
fagiano (*Phasianus colchicus*);  
colino della Virginia;

*mammiferi:*

coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);  
lepre comune (*Lepus europaeus*);  
lepre sarda (*Lepus capensis*);  
lepre bianca (*Lepus timidus*);  
capriolo (*Capreolus capreolus*);  
camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*);  
cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*);  
daino (*Dama dama*);  
muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda.

2) Specie cacciabili dalla seconda domenica di settembre al 15 febbraio:

beccaccia (*Scolapax rusticola*);  
germano reale (*Anas platyrhynchos*);  
folaga (*Fulica atra*);  
gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);  
passero (*Passer italiae*);  
passera mattugia (*Passer montanus*);  
passera oltremontana (*Passer domesticus*);  
storno (*Sturnus vulgaris*);  
porciglione (*Rallus aquaticus*);  
alzavola (*Anas crecca*);  
canapiglia (*Anas strepera*);  
fischione (*Anas penelope*);  
codone (*Anas acuta*);  
marzaiola (*Anas querquedula*);  
mestolone (*Anas clypeata*);  
moretta (*Aythya ferina*);  
beccaccino (*Capella gallinago*);

colombaccio (*Columba palumbus*);  
frullino (*Lymnocyptes minimus*);  
donnola (*Mustela nivalis*);  
volpe (*Vulpes vulpes*);  
piviere (*Charadrius apricarius*);  
combattente (*Philomachus pugnax*);  
cesena (*Turdus pilaris*);  
tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);  
tordo sassello (*Turdus iliacus*);  
taccola (*Corvus monedula*);  
corvo comune (*Corvus frugilegus*);  
cornacchia nera (*Corvus corone*);  
cornacchia grigia (*Corvus cornix*);  
gazza (*Pica pica*);  
ghiandaia (*Garrulus glandarius*);  
pavoncella (*Vanellus vanellus*).

3) Specie cacciabili dal 1° novembre al 31 gennaio:

cinghiale ».

#### Art. 4.

Al secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo la parola: « martedì », è inserita l'altra: « mercoledì ».

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« La caccia è consentita dal sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto ».

#### Art. 5.

L'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. - (*Gestione sociale del territorio*).  
— Le Regioni, anche tramite gli enti delegati di cui all'articolo 5 della presente legge, possono, nell'ambito dei piani regionali di cui all'articolo 6, avvalersi di organismi a base associativa formati da rappresentanti delle organizzazioni nonché dagli esperti di cui al precedente articolo 5, per la gestione sociale delle attività rivolte a un uso razionale del territorio per una migliore tutela della fauna selvatica.

Le Regioni, nel quadro della programmazione faunistico-venatoria, possono, altresì, affidare la gestione dei territori per l'esercizio della caccia, sempre in regime di caccia controllata, a strutture associative, aperte ai cacciatori residenti, ai proprietari ed ai conduttori dei fondi compresi in tali territori, alle associazioni naturalistiche facenti parte del comitato tecnico venatorio nazionale.

Tali strutture di gestione avranno preferibilmente dimensione comunale o intercomunale, con particolare riferimento alle zone vallive, alle zone umide, alle zone classificate montane e a quelle ad agricoltura svantaggiata.

Le modalità di gestione e di accesso ai territori affidati in gestione sociale, ai sensi dei commi precedenti, saranno determinate dalle Regioni con apposita regolamentazione, che, tenuto conto delle indicazioni delle organizzazioni venatorie e naturalistiche, fisserà anche, nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo, le condizioni per l'ammissione dei cacciatori residenti in altre Regioni.

Le Regioni possono autorizzare gli organi di gestione ad esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi, il cui numero sarà determinato annualmente sulla base della consistenza faunistica del territorio ».

#### Art. 6.

L'articolo 16 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è soppresso.

#### Art. 7.

L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Cattura, utilizzazione e liberazione di animali a scopo scientifico*). — Le Regioni, previo parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, e dei parchi naturali, il permesso di catturare e

di utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi e uccelli.

Le Regioni possono inoltre, su parere conforme dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento e di liberazione dei soggetti marcati.

È fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà a informare il predetto Istituto. È fatto obbligo a chi rinviene o uccide per motivi accidentali esemplari di mammiferi o uccelli appartenenti alla fauna protetta di consegnarne le spoglie all'ente locale competente entro dodici ore dal rinvenimento. Le stesse norme valgono per gli esemplari di fauna protetta rinvenuti feriti. In quest'ultimo caso l'ente locale competente provvederà alle cure e alla successiva liberazione in località adatta ».

#### Art. 8.

La lettera *h*) dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *h*) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche nonchè richiami meccanici di qualsiasi tipo ».

#### Art. 9.

Al quarto comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, dopo le parole: « dell'articolo 5 », sono aggiunte le seguenti: « nonchè gli agenti venatori dipendenti dagli organismi a base associativa di cui all'articolo 15 ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 27, è aggiunto il seguente:

« Le Regioni provvedono ad assicurare agli enti delegati i finanziamenti occorrenti per l'effettuazione della vigilanza venatoria ».